

---

# ***Micro-task e gig economy:* quando il prosumerismo sostituisce la prestazione di lavoro\***

Alessia Consiglio

## **Abstract**

Nell'era dell'industria 4.0 sono emerse economie protagoniste del mutamento degli *habitus* vigenti. L'approccio collaborativo fra comunità locali della *sharing economy* ha intessuto un sistema economico imperniato sul condividere l'accesso a beni e servizi. *Ex contra*, la *gig economy* nella prospettiva del profitto, si è servita delle *piattaforme* per ripartire occasioni di lavoro avallando precarietà, incertezza e discontinuità lavorativa. Il contributo intende analizzare il profilarsi di una riorganizzazione dell'incontro fra domanda e offerta su base prosumeristica e non più solidale; qualunque soggetto dotato di uno smartphone può essere consumatore e produttore di beni o servizi: un *prosumer*. Si proporrà, dunque, di ricomporre le frammentazioni della *gig economy* coniugando le esigenze datoriali di flessibilità con il bisogno di tutela dei lavoratori considerando la *prosumption* come un effetto dell'avvento delle tecnologie.

In the Industry 4.0 era, new economies have emerged as protagonists of the change of habits in force. The collaborative approach among local communities in the sharing economy has woven an economic system based on sharing access to things and services. On the contrary, the gig economy, from the perspective of profit, has used the platforms to share job opportunities endorsing precariousness, uncertainty and work discontinuity.

The contribution aims to analyze the emergence of a reorganization of the supply/demand relationship on a prosumeristic basis, no longer based on solidarity; any person with a smartphone can be a consumer and producer of goods or services: i.e. a *prosumer*. Therefore, it will be proposed to recompose the fragmentation of the gig economy by combining the needs of employers for flexibility with the need to protect workers, considering *prosumption* as an effect of the advent of technology.

## **SOMMARIO**

1. Dalla *sharing economy* all'economia del profitto – 2. La riorganizzazione dell'incontro della domanda e offerta – 3. La diluizione in *micro-task* e l'avvento del *prosumer* – 4.

\* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio "a doppio cieco"

Conclusioni e prospettive future.

### Keywords

Gig economy, Prosumer, Micro-task Digital economy, Lavoro on demand.

---

## 1. Dalla *sharing economy* all'economia del profitto

Nell'era dell'industria 4.0 sono emerse economie protagoniste dell'«eclissi del capitalismo»: la *sharing economy* e la *gig economy*. L'idea innovativa che innerva il dipanarsi di questi strumenti economici si coglie nella ricerca oculata di nuovi modelli capaci di far fronte alla crisi economica, produttiva e organizzativa generata dalla grande recessione<sup>2</sup> del 2007: «ciò che non si potrà produrre direttamente, si potrà scambiare»<sup>3</sup>.

L'intuizione si è ingenerata dalla percezione che, con la diffusione globale delle tecnologie informatiche di ultima generazione, ciascuno avrebbe potuto diventare non solo consumatore, ma anche produttore di servizi poco professionalizzati, con conseguente azzeramento dei costi marginali di produzione, nell'ottica complessiva di riduzione dei prezzi e di esigenze di risparmio; una *sharing economy* come «un sistema economico in cui le attività o i servizi sono condivisi tra privati, gratuitamente o a pagamento, generalmente tramite Internet»<sup>4</sup>. Lo scambio, prossimo al baratto, sulle piattaforme digitali di beni o servizi scarsamente utilizzati, rende possibile una economia a costo – quasi – zero. E, di fatti, questi rappresentano alcuni degli elementi precursori protagonisti dell'acme del successo della sensibilità di stampo etico propria della *sharing economy*; è noto il carismatico motto per cui: «grazie all'economia di *sharing* è possibile affittare facilmente la tua auto, il tuo appartamento, la tua bicicletta, anche la tua rete Wi-Fi quando non ne hai bisogno»<sup>5</sup>.

L'approccio della *sharing economy*, resasi protagonista del mutamento degli *habitus*<sup>6</sup> vigenti, dell'insieme delle regole tipiche di un gruppo sociale che ha interiorizzato la medesima cultura dominante, ha intessuto un sistema economico imperniato sull'ottenere, dare, o condividere l'accesso di beni e servizi attraverso piattaforme online<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> J. Rifkin, *La società a costo marginale zero*, Milano, 2017.

<sup>2</sup> D. Wessel, *Did 'Great Recession' Live Up to the Name?*, in *wsj.com*, 8 aprile 2010.

<sup>3</sup> R. Voza, *Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?*, in *Centre for the Study of European Labour Law* "Massimo D'Antona", 336, 2017, 2.

<sup>4</sup> Trad. mia, «*An economic system in which assets or services are shared between private individuals, either free or for a fee, typically by means of the Internet*», definizione di *sharing economy* tratta dall'English Oxford Dictionary online.

<sup>5</sup> Trad. mia, «*thanks to the sharing economy you can easily rent out your car, your apartment, your bike, even your wifi network when you don't need it*», *ibid.*

<sup>6</sup> Definizione di P. Bourdieu – L. Wacquant, *Réponses. Pour une anthropologie réflexive*, Parigi, tr. it. Torino, 1992; cfr. G. Sapiro, *Une liberté contrainte. La formation de la théorie dell'habitus*, in L. Pinto et al. (a cura di), *Pierre Bourdieu, sociologue*, Parigi, 2004.

<sup>7</sup> «L'indagine IPSOS del 2014 ha evidenziato come l'adesione all'economia collaborativa non ruoti esclusivamente attorno a motivazioni individuali, come i possibili benefici economici, ma anche al desiderio di contribuire ai bisogni della propria collettività di appartenenza, una forma di adesione a un

Sperimentata per alleviare i problemi economici come l'eccessivo consumo e l'inquinamento abbassando il costo del coordinamento economico all'interno delle comunità<sup>8</sup> la *sharing economy* ha agevolato il passaggio da un'economia basata sulla manifattura ad un'economia basata sullo scambio di servizi per cui «la produzione manipolazione e condivisione delle informazioni rappresenta il meccanismo generativo del valore»<sup>9</sup>. Nondimeno, anche lo scambio e le interazioni umane sono stati sussunti, ben presto, nella logica capitalistica di costo-beneficio: la permuta (o per citare Mauss il 'dono'<sup>10</sup>) non ha conservato più il ruolo di una pratica disinteressata, ma sarebbe diventata, piuttosto, una *socialità obbligatoria* avente lo scopo di creare, rinvigorire e consolidare i rapporti sociali comunitari, congiungendo aspetti sociali ed economici risalenti ad un'economia primitiva. Le caratteristiche fondamentali della pratica del dono sarebbero tre: «dare, ricevere, ricambiare» e in queste si svelerebbe l'elemento della reciprocità. Se è pur vero che nella nostra società moderna è prevalso il principio di liberismo individuale edulcorando, così, l'obbligo di intessere legami sociali tipico delle società tradizionali analizzate da Mauss, la "pratica del dono" si è rinnovata nel mutualismo della *sharing economy*, un mutualismo che si estrinseca nella condivisione di una proprietà di cui si è già in possesso. Si potrebbe allora riassumere che con la *sharing economy* si sia andato modificando il c.d. *do ut des* dello scambio al fine di confermare un sistema imperniato sulla simmetria di azioni e presieduto da una piattaforma che conferisce ai singoli utenti l'opportunità di conciliare le modalità di scambio più congeniali. Un consumo consapevole che predilige la razionalizzazione delle risorse basandosi sull'utilizzo e sullo scambio di beni e servizi piuttosto che sul loro acquisto. Lo scambio e la condivisione in *sharing*, però, non si sono limitati alla commercializzazione a basso costo di servizi e oggetti, ma si sono estesi ad una pianificazione di emancipazione dal mercato concorrenziale del sistema capitalistico; hanno sviluppato un nuovo paradigma economico in cui è possibile socializzare anche le informazioni e il sapere che, filtrati da una dimensione emozionale, mettono così «a valore il bisogno di una socialità e di relazioni che si sprigiona dalla rete»<sup>11</sup>. Eppure, il nuovo archetipo di *sharing* non si è limitato a questo, la sua patologia si è cauterizzata in un altrettanto nuovo modello economico ormai ontologicamente autonomo, la *gig economy*, che, in una prospettiva prevalentemente di profitto, si è servita delle piattaforme per ripartire occasioni e servizi e socializzare informazioni e sapere. Per evitare la possibilità di confondere fra loro fenomeni economici e giuridici diversi si è proposto di differenziare la *sharing economy* degli scambi fra comunità locali dalle *global platforms*<sup>12</sup> della *gig economy* poiché tese a realizzare obiettivi incompatibili fra loro:

---

sistema valoriale condiviso», come riportato in M. Farci, *Sharing economy, tutti i limiti della proposta di legge italiana*, in *Agenda Digitale*, 4 marzo 2016.

<sup>8</sup> Cfr. J. Hamari - M. Sjöklint - A. Ukkonen, *The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption*, in *Journal of the association for information science and technology*, 67, 2016, 9.

<sup>9</sup> V. Luise - L. Chiappini, *Sharing economy e nuove forme di precarietà: problematiche, resistenze e possibili soluzioni*, in *FUTURI 8: Governare il progresso*, 2017, 85.

<sup>10</sup> M. Mauss, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Torino, 2002.

<sup>11</sup> R. Voza, *op. cit.*, 2.

<sup>12</sup> A. Strowel - W. Vergote, *Digital Platforms: To Regulate or Not To Regulate? Message to Regulators: Fix the Economics First, Then Focus on the Right Regulation*, 2016, 3 ss.

collaborativi nella *sharing economy* e di profitto nelle *digital platforms*.

Così, come efficacemente descrive Voza «in questo ambito le piattaforme digitali non stanno creando nulla di nuovo per l'umanità»<sup>13</sup>. Infatti, se da un lato «vi sarebbero pratiche di condivisione di risorse materiali e simboliche, spendibili addirittura come forme spontanee ed autogestite di resistenza agli effetti corrosivi del mercato, dall'altro, vi sarebbe il vero e proprio capitalismo delle piattaforme, capace di scovare nuovi orizzonti di profitto nello spazio sconfinato della rete»<sup>14</sup>.

Le piattaforme digitali, pertanto, sono sistemi a pagamento in cui più che condividere un accesso alla proprietà, sembra profilarsi una riorganizzazione dell'incontro della domanda e dell'offerta su base capitalistica e non più solidale.

## 2. La riorganizzazione dell'incontro della domanda e offerta

Risultando molto alto il rischio di confondere tra loro fenomeni diversi occorre, innanzitutto, chiarire che il *focus* di questo saggio non sia incentrato sulla miriade di scambi della comunità che si sono sviluppati a livello locale<sup>15</sup>, la c.d. *true sharing economy*, ma sulla distinzione di quest'ultima dalle *digital platforms*.

Questa disambiguazione assume un ruolo indispensabile perché se l'intento dell'autentica condivisione solidale di beni e servizi, messi in comune tramite *sharing economy*, merita di esser salvaguardato con un intervento legislativo meno intrusivo possibile sembrerebbe meritare, invece, un'articolata disciplina lo scambio commerciale di un bene o di un servizio idoneo ad interessare, mediante internet o *mobile apps*, un segmento di un mercato economico capitalizzato facendo così assumere un rilievo precipuo all'attività lavorativa presuppota.

È necessario dunque considerare la transfigurazione della *sharing economy*, fondata sull'assenza di scopo lucrativo, nel momento in cui le *platforms* o le aziende che le utilizzano da *no-profit* si rivelano *business-oriented*. Se nelle prime è la collettività degli utenti ad assicurare il funzionamento delle piattaforme, adattandolo alle esigenze di chi offre e scambia la sua prestazione, nelle seconde le dinamiche rientrano a pieno titolo nel diritto commerciale e senza la previsione alcuna di forme di *agency* da parte degli utenti. Queste piattaforme si rivelano, pertanto, come aziende private erette sull'organizzazione e la distribuzione della prestazione lavorativa seguendo un normale *iter* di domanda e offerta. Tendenzialmente scompare lo scambio sinallagmatico di beni condivisi e sottoutilizzati e, al contrario, chi possiede i beni o le risorse non le scambia, ma le vende ad un pubblico indistinto in forme inedite e poco riconoscibili. E questo disvelarsi della loro natura rappresenta un nodo cruciale nell'evoluzione della *digital*

---

<sup>13</sup> R. Voza, *Il lavoro reso mediante piattaforme digitali tra qualificazione e regolazione*, in *Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2, 2017, 72.

<sup>14</sup> R. Voza, *Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?*, in *Centre for the Study of European Labour Law "Massimo D'Antona"*, 336, 2017, 3.

<sup>15</sup> «It must first be clear that the focus here is not on the myriad of community exchanges that have developed at local levels», cfr. A. Strowel – W. Vergote, *op. cit.*, 2.

*economy* in ragione del profilo prosumeristico che questo scambio non più *peer-to-peer* sta inevitabilmente assumendo.

Il paradigma economico e giuridico che progressivamente l'utilizzo multiforme della Rete ha esacerbato, ha puntato molto (o forse quasi tutto) del suo effetto c.d. dirompente<sup>16</sup> sulla la dissoluzione dei confini tradizionali tra impresa e società, entrambe convergenti sul *social networking*. Questa nuova dimensione della Rete ha celebrato «spericolatamente l'identificazione del mercato del lavoro con un ambiente *online* nel quale gli individui sono al tempo stesso utenti, lavoratori, produttori, appaltatori, consulenti, consumatori e 'in ogni caso *manager* di se stessi'»<sup>17</sup>. Sempre per citare le parole premonitrici di Voza «semplicemente, la *gig economy*, approfittando della disoccupazione, soprattutto giovanile, e dell'assenza di un lavoro vero, si avvale delle nuove tecnologie informatiche per destrutturare ulteriormente il lavoro»<sup>18</sup>.

Dunque, se l'economia di *sharing* pone l'accento «sulla condivisione senza un profitto, sul passaggio dal possesso all'accesso, sul rapporto tra pari»<sup>19</sup>, *peer to peer*<sup>20</sup>, il concetto di *gig economy* presuppone invece che un profitto vi sia. Si è quindi aggirato e superato l'antidoto alla crisi proposto dalla *sharing economy*, in cui «l'accesso vince sul possesso»<sup>21</sup>, con un paradigma ancor più destrutturante in cui «l'accesso prende il sopravvento sul possesso»<sup>22</sup>.

A questo fenomeno si aggiunga che le piattaforme digitali che operano ai fini dell'incontro fra domanda e offerta hanno manipolato fortemente il contesto giuridico tradizionale. Sono molte le organizzazioni produttive nelle quali, a fronte di una riduzione significativa dei costi di transazione necessari per reperire il lavoro e adattarlo alle esigenze mutevoli dell'impresa, si riduce l'interesse a sostituire il rapporto di mercato con un rapporto gerarchico ossia ad incorporare il prestatore nell'organizzazione aziendale ingaggiandolo come lavoratore subordinato. La piattaforma digitale rovescia il paradigma per cui se tradizionalmente il contratto di lavoro subordinato consentirebbe all'imprenditore di sostituire con un solo contratto una serie di contratti incalcolabili, l'intermediazione professionale della piattaforma ha consentito, invece, di sostituire con una serie di contratti incalcolabili il singolo contratto di lavoro subordinato. L'economia delle piattaforme è riuscita ad eliminare, praticamente azzerandoli, i costi di transazione implicati nel reperimento di forza lavoro. Si è diluita l'attività

<sup>16</sup> Cfr. S. Bresciani, *Le innovazioni dirompenti*, Torino, 2016; K.V.W. Stone, *From Widgets to Digits. Employment Regulation for the Changing Workplace*, Cambridge, 2004.

<sup>17</sup> P. Tullini, *op. cit.*, 9.

<sup>18</sup> R. Voza, *Il lavoro reso mediante piattaforme digitali tra qualificazione e regolazione*, in *Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2, 2017, 72.

<sup>19</sup> D. Garofalo, *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative*, Relazione alle giornate di studio Aidlass 2017, 83.

<sup>20</sup> Cfr. P. Barberis – L. Chiriatti, *Sharing economy – un'occasione da condividere*, in *Volta Paper 05*, 2017, 12 ss.

<sup>21</sup> «It is surely no coincidence that many peer-to-peer rental firms were founded between 2008 and 2010, in the aftermath of the global financial crisis. Some see sharing, with its mantra that 'access trumps ownership', as a post-crisis antidote to materialism and overconsumption», cfr. *All eyes on the sharing economy*, in [www.economist.com](http://www.economist.com), 9 marzo 2013.

<sup>22</sup> Cfr. R. Botsman – R. Rogers, *What's mine is yours: the rise of collaborative consumption*, Old Saybrook, 2010.

canonica del prestatore in una serie di prestazioni contrattuali talmente frammentarie e parcellizzate, c.d. *micro-task*, da essere istantanee o di brevissima durata, sovente discontinue e connaturate da un'estrema semplicità nello svolgersi tale da non farle apparire come prestazioni di lavoro, come avviene per le celebri *micro-task* dei *turker*<sup>23</sup>. E, di conseguenza, è piuttosto difficile intravedere un obbligo inderogabile di contenuto previdenziale e assicurativo nella casistica in cui il contratto di lavoro non assuma il carattere strutturale di una durata apprezzabile.

### 3. La diluizione in *micro-task* e l'avvento del *prosumer*

Il processo informatizzato incorporato nella piattaforma è uno strumento che si avvale delle *apps* e del web per organizzare l'esecuzione di tradizionali prestazioni lavorative, che l'economia collaborativa *on demand*, ha saputo sciogliere in *micro-task*<sup>24</sup> coniugate ed assemblate *ex post* da un'applicazione che si rigenera e regola tramite un algoritmo. Grazie alle *micro-task* e alle *platforms* della *gig economy*, qualunque soggetto, in qualunque momento e in qualunque posto, se dotato di uno *smartphone* e di una connessione, può diventare il protagonista lavoratore della *gig economy*.

E non solo: può essere contemporaneamente consumatore e produttore di beni e fornitore di servizi, secondo la definizione di *prosumer*<sup>25</sup>. L'espressione è una crasi dei termini *producer* e *consumer*<sup>26</sup> ed indica un consumatore che è a sua volta produttore o, perlomeno un soggetto che, nell'atto stesso in cui consuma, contribuisce alla produzione.

Se negli ultimi decenni la nozione di *prosumer* è stata rivitalizzata dalla prospettiva

<sup>23</sup> *Amazon Mechanical Turk*, è una delle suite di *Amazon Web Services*, un servizio Internet che permette ai programmatori informatici di coordinare l'uso di intelligenze umane per eseguire compiti che i computer, a oggi, non sono in grado di fare, «[U]n'ora di lavoro è pagata in media dagli 1 ai 5 dollari. La maggior parte dei *Turkers* – il nome dato ai partecipanti al sistema – completa dai 20 ai 100 Hit a settimana, per un salario pari a 20 dollari ogni sette giorni. Altri svolgono svariate migliaia di Hit, ottenendo nei casi migliori fino a 1.000 dollari al mese. Hit è l'acronimo di Human intelligence task, un compito univoco e indipendente la cui caratteristica fondamentale è quella di richiedere necessariamente l'intelligenza umana. Si tratta solitamente di compiti molto semplici e ripetitivi, come quello di identificare determinati oggetti in foto, organizzare dati, trascrivere registrazioni, partecipare a questionari, lasciare commenti in un linguaggio convincente: lavori che i computer ancora non svolgono più efficacemente delle persone. Chiunque può partecipare al *Turco Meccanico*, e sulla piattaforma è possibile offrire e comprare servizi di questo genere, con almeno 300mila annunci attivi. Una volta scelto ed effettuato un determinato Hit, il lavoratore invia la sua risposta all'annuncio e ottiene il pagamento, meno una commissione del 10 per cento, ovviamente, trattenuta da Amazon – il colosso del commercio elettronico, con 74 miliardi di fatturato nel 2013, che possiede e sviluppa la piattaforma virtuale su cui avvengono le transazioni», N. Cavalli, *Uber, Airbnb e le altre: i lati oscuri della sharing economy*, in *Left.it*, 25 agosto 2015.

<sup>24</sup> I *micro-task* sono semplici e minimi compiti che non richiedono competenze specifiche per essere risolti e possono essere più o meno strutturati. Sovente derivano o fanno parte di un problema *macro* che è frazionato in molteplici parti e le cui unità sono facilmente risolubili. Spesso la somma di *micro-task* non professionalizzati può ricomporsi in una mansione, prestazione di lavoro o in un servizio, che può risultare tale solo dalla ricomposizione di tutti i componenti di *micro-task*.

<sup>25</sup> Espressione coniata da A. Toffler, *The third wave*, New York, 1980.

<sup>26</sup> Discorde è Cole che sostiene debba intendersi come la crasi tra *professional* e *consumer* Cfr. S.J. Cole, *The Prosumer and the Project Studio: The Battle for distinction in the Field of Music Recording*, in *Sociology*, 2011, 451.

sociologica per descrivere il protagonismo dei consumatori di un'epoca che, uscita dalla produzione seriale di massa, entrava nell'età post-industriale ed era chiamata ad aderire alla molteplicità dei gusti e delle tendenze dei consumatori, questa non delinea affatto un fenomeno nuovo: i coniatori del prosumerismo ne intravedevano, infatti, le origini già negli antichi contadini medievali come consumatori di ciò che producevano<sup>27</sup>. Ciò che indissolubilmente lega i *prosumers* delle varie epoche storiche è, sicuramente, il *continuum* di soggetti inseriti più o meno consapevolmente in un mercato in cui producono parte (se non la totalità) dei beni e servizi che entrano nel loro consumo<sup>28</sup>. Alla base di questo fenomeno si ravvisa la fondamentale distinzione tra produzione per uso e produzione per scambio: quando le persone producono per uso, la produzione e il consumo sono uniti nella stessa persona; quando producono per lo scambio, la produzione e il consumo sono fenomeni distinti e separati. In quest'ultimo caso, i prestatori dedicano il loro tempo a produrre un bene o un servizio e impiegano i loro guadagni per acquistare tutti gli altri beni di cui necessitano<sup>29</sup>.

L'avvento della produzione di massa ha caratterizzato quella tipica crisi tra produttore e consumatore. Un gap così ampio da far interrogare teorici come Toffler sulla incipiente saturazione del mercato da parte dei prodotti di massa standardizzati preconizzando, così, il parallelo processo di vera e propria personalizzazione della massa, ossia di produzione massiva di prodotti altamente personalizzati<sup>30</sup>. Al fine di garantire la realizzazione di questa personalizzazione, i protagonisti della determinazione delle caratteristiche dei prodotti da immettere nel mercato non avrebbero potuto essere che i consumatori stessi. Questi, secondo le previsioni di Toffler, avrebbero iniziato a produrre parte dei beni e dei servizi che sarebbero successivamente entrati proprio nel loro consumo, preferendo così la produzione propria piuttosto che l'acquisto di prodotti o servizi altrui. E così è stato.

Poste le distinzioni concettuali argomentate dai più autorevoli teorici in chiave internazionale<sup>31</sup> o nazionale<sup>32</sup> del prosumerismo - che per evidenti ragioni di coerenza espositiva non possono esser qui maggiormente approfondite - la tendenza a mettere «al lavoro il consumatore»<sup>33</sup> o, più tecnicamente di porre il consumatore nel ruolo di colui che «partecipa al processo di produzione o distribuzione, senza esserne pagato

---

<sup>27</sup> Cfr. A. Toffler, *op. cit.*; J. de Vries, *Peasant Demand Patterns and Economic Development: Friesland, 1550–1750*, in W.N. Parker – E.L. Jones (eds.): *European Peasants and Their Markets: Essays in Agrarian Economic History*, Princeton, 2015, 205 ss.

<sup>28</sup> Cfr. P. Kotler, *The Prosumer Movement: a New Challenge For Marketers*, in NA - Advances in Consumer Research Volume 13, eds. Richard J. Lutz, Provo, UT: Association for Consumer Research, 1986, 510 ss.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> Cfr. A. Toffler, *op. cit.*

<sup>31</sup> Cfr. M. McLuhan - B. Nevitt, *Take Today*, 1972; A. Toffler – H. Toffler, *Revolutionary Wealth: How it will be created and how it will change our lives*, New York, 2007; G. Ritzer, *Focusing on the Prosumer, On Correcting an Error in the History of Social Theory*, in B. Blättel-Mink – K. Hellmann (eds.), *Prosumer Revisited. Zur Aktualität einer Debatte*, Wiesbaden, 2010, 61 ss.; D. Tapscott, *The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence*, McGraw Hill, 1997; G. Ritzer – N. Jurgenson, *Produzione, consumo, prosumerismo: la natura del capitalismo nell'era del "prosume" digitale*, in *Sociologia Della Comunicazione*, 43, 2012, 17 ss.

<sup>32</sup> *Ex multis* G. Fabris, *Customer Knowledge Marketing*, in *Consumatori, Diritti e Mercato*, 1, 2008, 91 ss.

<sup>33</sup> Cfr. G. Ritzer, *op. cit.*

in termini di salario»<sup>34</sup> è giunta sostanzialmente intatta fino al 21esimo secolo<sup>35</sup> affermandosi, però, su scala mondiale con l'avvento della *digital economy* e dell'Internet delle cose<sup>36</sup>. Queste ultime evoluzioni tecniche e tecnologiche hanno così notevolmente ampliato la gamma di prodotti e servizi self-service da riuscire, in termini fino a questo momento impensabili, a far emergere l'indiscusso protagonismo dei *prosumers*.

La frammentazione e l'accessibilità del web e dei *big data*, infatti, ha attratto l'interesse di prestatori diametralmente diversi (e con competenze diametralmente diverse) cui si è agganciata la sterminata offerta di realizzazione di servizi estremamente dettagliati, quanto atomistici, in grado di poter esser eseguiti da chiunque e in poco tempo<sup>37</sup>. Più in particolare: in termini di produzione, le aziende di servizi basate sulle *digital platform* hanno con successo monetizzato le prestazioni provenienti dal *crowdsourcing* dimostrando che in tale nuovo contesto economico tutti hanno la possibilità di produrre qualcosa, di immettere sul mercato della condivisione beni o servizi sottoutilizzati, di offrire la propria opera<sup>38</sup>, ma soprattutto il proprio tempo libero.

Se nell'era industriale, l'aspetto chiave era la produzione di massa, nella nuova era dell'intelligenza in Rete, al contrario, l'aspetto chiave è la personalizzazione della massa. Una massa dal ruolo ibrido, capace di creare e immettere nel mercato della *gig economy* le proprie *micro-task*, di portarle a frutto quale consumatrice spesso del proprio output e allo stesso tempo disciplinata e intermediata dalle app della *digital economy*. Le attività di questi *prosumers* hanno come caratteristiche: un elevato risparmio sui costi, un'abilità minima, un consumo limitato di tempo e fatica e la produzione di un'elevata soddisfazione personale, ma è la *digital economy* delle piattaforme a rendere possibile la conversione di cose fisiche e tangibili in servizi virtuali permutabili nel web.

La nozione di prosumerismo può essere, dunque, incentrata sui valori della calcolabilità, del controllo, della prevedibilità e dell'efficienza. Quest'ultima avrebbe sostanzialmente tre dimensioni: l'ottimizzazione dei tempi, la semplificazione dei prodotti e, come terzo e più influente aspetto, la facoltà di obbligare a far lavorare i propri clienti stimolando un ingente risparmio per l'azienda rispetto all'assunzione di propri dipendenti per svolgere il medesimo compito<sup>39</sup>.

Le persone così assunte sono figure ibride, che ottengono un compenso erogato in base alla prestazione effettuata online, che in genere consiste a sua volta in un bene, un servizio o in un *voucher* di acquisto. Questo è stato reso possibile perché «il web 2.0 mostra in modo lampante come, attraverso le nuove tecnologie digitali, si riesca ad estrarre valore da ciò che era riservato agli spazi del privato, della socialità, del gioco, del *loisir*: incorporandosi nelle forme di vita, le macchine digitali le trasformano in piattaforme permanenti dell'innovazione»<sup>40</sup>.

In questo contesto di *gig economy* pervasiva e deregolamentata, l'automazione e la par-

<sup>34</sup> Cfr. M. O'Neil - O. Frayssé, *Digital Labour and Prosumer Capitalism: The US Matrix*, Basingstoke, 2015.

<sup>35</sup> Cfr. A. Toffler - H. Toffler, *op. cit.*; B. Blättel-Mink - K. Hellmann (eds.), *op. cit.*

<sup>36</sup> Cfr. J. Rifkin, *op. cit.*

<sup>37</sup> Cfr. D. Tapscott, *op. cit.*

<sup>38</sup> P. Lacy - J. Rutqvist - B. Lamonica, *Circular Economy: dallo spreco al valore*, Milano, 2016.

<sup>39</sup> G. Ritzer, *La McDonaldisizzazione della produzione*, Roma, 2017.

<sup>40</sup> Cfr. A. Magone - T. Mazali, *Industria 4.0. Uomini e macchine nella fabbrica digitale*, Milano, 2016, cap. 4.3.



cellizzazione della prestazione hanno ridimensionato l'attività umana ai fini produttivi nella distribuzione e commercializzazione di beni e servizi *just in time*, che in quanto tali fondano la loro efficienza nell'offerta di un prodotto o di un servizio immediato, semplice da fruire, la cui "ricompensa" per chi lo immette nel mercato, sarà un altro servizio altrettanto immediato, semplice da fruire, ma scarsamente valutabile sul piano economico e privo dei profili assicurativi che un rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro potrebbe offrire ai prestatori di lavoro *on demand*. Questo con buona pace del rischio di normalizzare forme di povertà e forme di destrutturazione dei tempi e delle esperienze contrattuali del rapporto di lavoro, rendendo i lavoratori tutti indistintamente falsi *self-made man*. Rischio che si esprime, in particolare e fra l'altro, anche nel crescente sviluppo tecnologico agganciato al dato della tendenziale inflessione del tasso di occupazione<sup>41</sup>.

In un panorama di forte agnosticismo in ambito giuridico-legale<sup>42</sup>, non aiuta ad identificare nettamente la fattispecie neppure la modalità standard con cui le *micro-tasks* vengono generalmente esternalizzate in *outsourcing* da parte della app mediante uno schema di *crowdsourcing* ancora non sufficientemente regolato dal nostro legislatore. La porzione di mansione che viene proposta alla "folla" (i.e. *crowd*) tramite le piattaforme digitali permettere ai *prosumers* di offrirsi come meri esecutori di un compito estremamente spersonalizzato. E non è un caso che la principale forma di lavoro annoverabile sia proprio l'appena citato *crowdwork*, ossia il «lavoro a chiamata tramite piattaforma»<sup>43</sup>, che rappresenta forme di lavoro in cui la mansione tende a definire non solo quello che si dovrà fare, ma anche come la stessa dovrà essere adempiuta e il tempo assegnato per farlo<sup>44</sup>. «Si tratta di schemi contrattuali che, consentendo la mobilitazione di una forza lavoro temporanea e flessibile, danno luogo a esecuzioni 'istantanee' della prestazione di lavoro, afferenti alla famiglia 'allargata' e 'variopinta' dei lavori atipici»<sup>45</sup>. Non solo, la prestazione è talmente elementare da poter essere eseguita da chiunque e con qualunque bagaglio di professionalità, e potendo essere adempiuta, molto spesso tramite la app stessa che la propone, non richiede neppure più di doversi trovare in

<sup>41</sup> Cfr. R. Voza, *op. cit.*

<sup>42</sup> La figura del *prosumer* è molto nota nell'ottica sociologica, economica e nel settore della tecnologia informatica, ma è sicuramente poco nota fra i giuristi. Ha, però, offerto una definizione giuridica di *prosumer* l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) secondo la quale «Il *prosumer* è "il soggetto che è al contempo produttore e cliente finale di energia elettrica"» (V. Allegato A alla deliberazione 18.5.2012, n. 188/2012/E/com come modificato ed integrato con deliberazione 20.2.2014, n. 59/2014/E/com e con deliberazione 11.12.2014, n. 605/2014/E/com, «Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione», sia nell'Allegato A alla deliberazione n. 286/2014/R/com come integrato e modificato con deliberazione n. 605/2014/E/com, in vigore dal 1 luglio 2015, "Regolamento per lo svolgimento da parte dello sportello per il consumatore di energia delle attività afferenti al trattamento dei reclami").

<sup>43</sup> Cfr. R. Smith – S. Leberstein, *Rights on demand: ensuring workplace standards and worker security in the on-demand economy*, in *National Employment Law Project*, 2015; A. Sundarajan, *The sharing economy. the end of employment and the rise of crowd-based capitalism*, in MIT Press, 2016; V. De Stefano, *Lavoro "su piattaforma" e lavoro non-standard in prospettiva internazionale e comparata*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, I, 2017, 241.

<sup>44</sup> Cfr. F. Taylor, *The Principles of Scientific Management*, New York, 1911.

<sup>45</sup> A. Aloisi, *Il lavoro "a chiamata" e le piattaforme online della collaborative economy*, in *LLI*, 2, 2016, 22.

un posto preciso in un momento preciso, ma solo di possedere quella stessa app o un computer, delineando la nuova frontiera della delocalizzazione produttiva 4.0 in cui è la totalità dei dipendenti a potersi trovare in qualunque parte del globo.

L'economia delle *platforms* ha liberalizzato l'utilizzo degli algoritmi per rendere la prestazione di lavoro malleabile ed adattabile alle esigenze del mercato, ma la flessibilità per taluni è risultata l'insicurezza per altri<sup>46</sup>. La flessibilità del lavoro nell'era digitale ha rappresentato la formula prediletta dell'impiego tramite piattaforme, protagoniste di un inesorabile decentramento produttivo in ragione della loro intrinseca dimensione globalizzata. In virtù della loro frammentazione produttiva e gestione digitale di carattere internazionale, le piattaforme si adattano a supportare «l'esecuzione in *outsourcing* di qualsiasi tipo di compito che possa essere svolto da remoto a una “folla” di lavoratori potenzialmente connessi da ogni parte del mondo»<sup>47</sup>.

Lungi dal liberare il lavoratore dalle incombenze e dagli oneri, questo fenomeno lo ha assoggettato ancor più di prima al confronto con gli altri lavoratori che svolgono la medesima attività, ad una sua valutazione sempre più analitica e penetrante da parte dei potenziali utilizzatori (tramite l'utilizzo di sistemi di votazione della prestazione predisposti dalle app) e ad un'ingente sperequazione del rischio nel rapporto di lavoro. L'incertezza della domanda è trasferita, di fatto, sul potenziale *prosumer*, la cui difficile sussunzione nella fattispecie di dipendente sembra riportarlo indietro di qualche secolo nei gangli del lavoro a cottimo. È abbastanza frequente, infatti, scorgere un'obbligazione di risultato, piuttosto che un'obbligazione di mezzi nella prestazione in oggetto, a cui viene conferita una remunerazione finale che si identifica molto più facilmente nella remunerazione di un'opera completata e finalizzata, piuttosto che nell'assoggettamento ad un potere direttivo per un certo limite di tempo.

Si genera così un'inedita ridefinizione del rapporto di lavoro in cui si mitiga lo schema del rapporto lavorativo costruito in funzione della creazione di una cosa con uno scopo, ossia l'immissione nel mercato del prodotto finito. Questo confine tradizionale è infranto dalla *platform economy* degli algoritmi nell'a-territorialità e nell'a-spazialità caratteristica dell'etere nella cui dimensione gli spostamenti avvengono non più verticalmente ma orizzontalmente. L'interrelazione continua e fittiziamente paritaria fra *prosumers*, non ha solo scardinato i principi classici del diritto del lavoro, ma ne ha anche sfibrato la possibilità applicativa rendendo annoso «rintracciare e rendere riconoscibile il lavoro che si cela dietro l'*output* immesso sul mercato da un punto qualsiasi della rete»<sup>48</sup>, sebbene «per promuovere la protezione del lavoro nella *gig economy*, la prima cosa che si necessita sia una forte promozione di lavoro, in questo settore, pienamente riconosciuto come tale»<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Cfr. G. Standing, *The precariat - the new dangerous class*, New York, 2011.

<sup>47</sup> V. De Stefano, *op. cit.*, 241.

<sup>48</sup> R. Voza, *op. cit.*, 4.

<sup>49</sup> Trad. mia, «to promote labour protection in the *gig-economy*, the first thing that is needed is a strong advocacy to have jobs in this sector fully recognised as work», V. De Stefano, *The rise of the «just-in-time workforce»: On-demand work, crowdwork and labour protection in the «gig-economy»*, in *ILO Conditions of Work and Employment Series*, 71, 2016, 3.

## 4. Conclusioni e prospettive future

È evidente che il fenomeno del prosumerismo stia acquisendo le prerogative di un potente meccanismo deflagrante nel mercato del lavoro e nella tradizionale predilezione della subordinazione come fattispecie fondamentale dello stesso, per lo meno così come tradizionalmente intesa.

Tuttavia, l'area del lavoro pur assumendo una crescente discrasia con l'area tradizionale risulta ancora compatibile, con un margine di ripensamento della sua struttura classica, soprattutto in considerazione della capillarità con cui il controllo smaterializzato e digitalizzato dell'organizzazione imprenditoriale delle app continua ad esplicarsi su questi nuovi lavoratori. Un'ottica garantista dovrebbe assumere questa posizione soprattutto preso atto della forte ascesa di questi nuovi meccanismi prodromici alla destrutturazione della prestazione classica. Evitare l'espansione deregolarizzata della qualifica di lavoratori autonomi per quei prestatori che, invece, svolgono funzioni tradizionalmente proprie dell'area della subordinazione e che le nuove tecnologie hanno consentito di sottrarre agevolmente a quell'area rimane - o almeno dovrebbe rimanere - l'obiettivo principale del diritto del lavoro. Lo standard collettivo di tutele previdenziali costruitosi su un contratto di durata stabile e certo delle qualità delle prestazioni rischia di ammettere la sostituzione pretestuosa o non ragionevole del lavoratore qualora ciò non sia ostruito da un costo elevato di licenziamento.

Gli effetti destrutturanti delle *labour platforms* sul sistema protettivo tradizionale hanno impegnato profondamente la dottrina<sup>50</sup> sia nell'impegno di identificare approfonditamente questa nuova porzione di forza lavoro, ma - e forse soprattutto - nell'esperimento dell'estensione dell'ordinamento protettivo laddove si presenti un sentito bisogno di sicurezza del prestatore. Un eventuale dispositivo di protezione non potrà che esser diversamente pensato, prendendo atto della nuova riorganizzazione del lavoro che vanta fra i suoi effetti la non occorrenza di una prestazione di tipo subordinato, avendo disciolto la prestazione classica in una miriade di micro-rapporti diretti con i singoli utilizzatori o avendo superato il vincolo della temporalità mediante forme di collegamento informatico a distanza tra il prestatore e il resto dell'organizzazione aziendale. Una considerazione specifica<sup>51</sup> e a parte dei modelli informatici tramite app,

<sup>50</sup> Cfr. *ex pluribus*, O. Pollicino - V. Lubello, *Un monito complesso ed una apertura al dibattito europeo rilevante: Uber tra giudici e legislatori*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2, 2017, 6; P. Tullini, *C'è lavoro sul web?*, in *Labour and law issues*, 1(1), 2015; P. Tullini, *Digitalizzazione dell'economia e frammentazione dell'occupazione: il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte d'intervento*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 3, 2016, 748 ss.; P. Loi, *Il lavoro nella Gig economy nella prospettiva del rischio*, in *RGL*, I, 2017; P. Loi - V. Speciale, *Come cambia il diritto del lavoro nell'economia delle piattaforme, introduzione*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 2017, 2; P. Ichino, *Le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul diritto del lavoro*, in *Relazione al convegno promosso dall'Associazione Giuslavoristi Italiani Torino*, dattiloscritto 2017; A. Sundarajan, *The Sharing Economy. The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism*, in MIT Press, 2016; cfr. A. Strowel - W. Vergote, *op. cit.*; F. Seghezzi, *Le grandi trasformazioni del lavoro, un tentativo di periodizzazione*, in *La nuova grande trasformazione del lavoro, Lavoro futuro: analisi e proposte dei ricercatori ADAPT*, in *ADAPT Labour studies e-Book series*, n. 62, 2017, 48 ss.; B. Rogers, *The Social Costs of Uber*, in *The University of Chicago Law Review Dialogue*, 82(1), 2015, 6 ss.; V. De Stefano, *Lavoro "su piattaforma" e lavoro non-standard in prospettiva nazionale e comparata*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2, 2016.

<sup>51</sup> Cfr. P. Aghion - B. Hermalin, *Legal Restrictions on Private Contracts Can Enhance Efficiency*, in *Journal of*

come proposti dalla moderna economia del lavoro, ha rilevato un'intrinseca asimmetria informativa sull'entità del rischio connesso con le caratteristiche personali del singolo prestatore; un'asimmetria che non consentirebbe al mercato libero di determinare efficacemente l'allocazione ottimale del rischio<sup>52</sup>.

Il dibattito sulla necessità di ampliare la fattispecie di riferimento nel diritto del lavoro non risulta una tematica estranea anche alla più risalente dottrina italiana<sup>53</sup>. L'opportunità di ampliare la fattispecie si era prospettata soprattutto riguardo alla possibilità di ricomprendere all'interno del 'lavoro parasubordinato' il lavoro svolto in condizione di sostanziale soggezione nei confronti del committente, ancorché in assenza di un assoggettamento ad eterodirezione<sup>54</sup>.

Gli ingenti e pervasivi sviluppi tecnologici inducono una riflessione anche sulla creazione di un pacchetto di norme protettive di situazioni lavorative che tramite le piattaforme digitali mettono direttamente in contatto, senza una mediazione percepibile dell'app, i momentanei prestatori con gli, altrettanto momentanei, utilizzatori dei loro servizi. I primi non risultano titolari di un rapporto durevole nel tempo con un unico creditore delle loro prestazioni, ma vedono il loro adempimento confezionato singolarmente e ripetutamente per committenti diversi. I secondi, spesso allo stesso tempo anche produttori e prestatori, pullulano il mercato *on demand* con richieste di servizi volubili che affidano all'intermediazione e all'organizzazione istantanea e a bassissimo costo delle *app*. Un Giano bifronte.

È auspicabile, pertanto, un intervento protettivo che sia spinto dal «soffio moderno della vita pratica»<sup>55</sup>, non più ritratto solo sulla c.d. dipendenza economica; questi lavoratori di fatti traggono la loro retribuzione da un rapporto di lavoro articolato su una pluralità di committenti operando nel mercato concorrenziale come protagonisti sia sul lato dell'offerta sia su quello della domanda<sup>56</sup>. La loro debolezza non è la conseguenza di una distorsione del mercato o di una sua disfunzione, bensì la conseguenza diretta dell'effetto del nuovo ingresso nel mercato di una riorganizzazione del lavoro e di un ripensamento dei sistemi produttivi. La disintermediazione consentita dalle piattaforme digitali ha indubbiamente apportato un vantaggio netto e indiscutibile in tema di risparmio di costi e di tempo per l'utente e consumatore, il *prosumer*, e, nonostante questo risparmio, l'effetto della disintermediazione ha affrancato il lavoratore dalla necessità di inserirsi in un'organizzazione aziendale gerarchica che avrebbe organizzato ed eterodiretto la sua attività per una valorizzazione coerente con il fine e lo scopo d'impresa. I rischi sociali a cui sono esposti i lavoratori «sono, nella maggior parte dei casi, i vecchi rischi dei lavoratori della prima rivoluzione industriale»<sup>57</sup> se addirittura si pensa alla disoccupazione, al reddito, alla sicurezza e alla formazione essi appaiono trascurati dalla legislazione, sebbene lo scopo del diritto del lavoro dovrebbe proprio

---

*Law, Economics and Organization*, 6(2), 1990, 381 ss.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Cfr. *ex pluribus*, G. Santoro Passarelli, *Il lavoro "parasubordinato"*, Milano, 1979.

<sup>54</sup> Cfr. P. Ichino, *op. cit.*

<sup>55</sup> L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, 1901, 4.

<sup>56</sup> Cfr. P. Ichino, *op. cit.*

<sup>57</sup> P. Loi, *Il lavoro nella Gig economy nella prospettiva del rischio*, in *RGL*, I, 2017, 259.

essere quello di «assicurare i lavoratori contro la produzione di rischi sociali derivanti dallo svolgimento della loro attività lavorativa»<sup>58</sup>.

Le piattaforme digitali rendono «poco visibili i lavoratori, il lavoro e la stessa assenza di lavoro, ossia la disoccupazione, sciolta e confusa nella *gig economy*»<sup>59</sup>. Come affermato efficacemente da Ichino, rispetto al lavoratore, «la disintermediazione mediante piattaforma digitale lo premia, così, in modo più preciso per i suoi meriti; ma anche lo incatena ai suoi difetti [...] facendogliene pagare per intero il costo in modo quasi immediato»<sup>60</sup>. Certo è che la nozione di subordinazione, per quanto sia elastica e non coincida «con la necessità di una continuativa opera di pre-determinabilità dell'esecuzione della prestazione»<sup>61</sup>, non potrebbe, comunque, essere dilatata oltre misura, dal momento che è prevedibile che le società di gestione delle piattaforme provvederebbero a riorganizzare metodologicamente la relazione con i fornitori dei servizi, espungendo qualunque traccia di subordinazione<sup>62</sup> come contromisura rispetto alla eventuale giurisprudenza che dovesse assestarsi sulle posizioni di un riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente.

Il compito del legislatore per evitare il fluire verso un mercato del lavoro digitale completamente deregolamentato dovrebbe essere, dunque, quello di ricomporre le frammentazioni della *gig economy* coniugando le esigenze datoriali di flessibilità con il bisogno di tutela dei lavoratori e soprattutto considerando la *presumption* non come un fattore distorsivo o patologico dell'economia digitale, ma come un effetto e componente essenziale dell'avvento delle tecnologie, necessario per la ricostruzione del fitto arabesco delle tipologie del lavoro *on demand*.

---

<sup>58</sup> *Ibidem*.

<sup>59</sup> Cfr. R. Voza, *op. cit.*

<sup>60</sup> P. Ichino, *Le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul diritto del lavoro*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2017, 4.

<sup>61</sup> M. Napoli, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi, Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Milano, 1995, 1057 ss.

<sup>62</sup> Cfr. R. Voza, *op. cit.*